


COMUNE DI CAVAGLIA'**CAVA "EX VIABIT S.P.A." - IN LOCALITA' VALLEDORA**

D.D. della Provincia di Biella - Settore tutela ambientale - n.4021 del 04.12.2007

D.D. di Proroga della Provincia di Biella n.1273 del 28.11.2017

D.D. della Provincia di Biella Variante non sostanziale 2020 n.1171 del 01.10.2020

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)**

D.Lgs 152/06

Elab.: L

Relazione tecnica autorizzazione scarico
acque reflue civili e/o assimilabili su suolo
e strati superficiali del sottosuolo

COMMITTENTE:

**GREEN CAVE** s.r.l.**A SOCIO UNICO**

Sede Legale e Amministrativa:
35129 Padova (PD) - Via Prima Strada, 35 int. C
Tel. 049 76 27 501 - Fax 049 76 27 590 - Email: greencave@legalmil.it
Sedi operative:
Cava e recupero inerti - 13048 Santhia (VC) - loc. Cascina La Mandria
Cava inerti - 13881 Cavaglia (BI) - loc. Valledora
Tel. 0181 93 99 53 - Fax 0181 93 05 60 - Email: geosistemi@gruppocondeo.it
Cap. Soc. € 90.000 i.v. - Reg. Impr. PD 323168 - CF e Part. IVA 03615790288



PROGETTISTI:

Studio associato di Ingegneria e Geologia
Dott. Geologo Elio Vanoni
Dott. Ing. Massimiliano Vanoni
Dott.ssa Roberta Mandelli
Geom. Daniele Berretta



Caresanablot (VC), Via S. Cecilia, 1 - Tel 0161/232925
e-mail info@geotecnologie.com www.geotecnologie.com

Progetto di recupero ambientale:

Dr. Agronomo Giulio Monti
Dr. For. Elisa Ceria

Vicolo Pizzo 1, 13866 - Viverone

Topografia:

Studio Tecnico Ruffino
Associazione Professionale
Geom. Celestino Ruffino
Ing. Fabrizio Ruffino

P.zza Vittorio Veneto, 22 - 13048
SANTHIA' (VC)
C.F./P.I. 01873450025
tel.: (0161) 931784 - fax: (0161) 990150
e-mail info@studiotecnicoruffino.it

Stesura : Aprile 2022

Indice

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | PREMESSA | 2 |
| 1.1 | DATI RIASSUNTIVI GENERALI | 3 |
| 1.2 | ELENCO ELABORATI TECNICI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE | 4 |
| 2 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLO STABILIMENTO | 5 |
| 2.1 | UBICAZIONE GEOGRAFICA GENERALE E LOCALE..... | 5 |
| 2.2 | TERRENI IN CUI INSISTE L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI E LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DEI BOX UFFICI/SERVIZI..... | 8 |
| 2.3 | DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA..... | 8 |
| 3 | PERMESSI COSTRUTTIVI ED AUTORIZZAZIONI RILASCIATE..... | 9 |
| 3.1 | PERMESSI COSTRUTTIVI RILASCIATI..... | 9 |
| 3.2 | AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO VIGENTE..... | 11 |

ALLEGATI

- Permesso di Costruire n° 3709 del 23/04/2008
- Determinazione n° 3907 del 01/11/2006

1 PREMESSA

In data 02/11/2006 la ditta Green Cave srl è stata autorizzata dalla Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura con Determinazione n°3907, allo scarico delle acque reflue, assimilabili alle domestiche provenienti dai propri uffici dell'impianto di lavorazione inerti, ubicato nella regione Valledora, del comune di Cavaglià, in pozzo perdente(strati superficiali del sottosuolo), previo trattamento in fossa Imhoff.

In data 23/04/2008 con Permesso di Costruire n° 3709 di "VARIANTE AI P.D.C. 3554/05 E 3608/06 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI CON ANNESSI BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO E SERVIZI ED UNA PESA PER AUTOVEICOLI" il comune di Cavaglià ha autorizzato l'installazione dei box uffici/servizi nella nuova configurazione in variante.

Ai sensi dell'art. 4 della L.r. 7 aprile n°6, la succitata autorizzazione di scarico è da intendersi tacitamente rinnovata, ogni 4 anni, in quanto non sono intervenute modifiche alle strutture ed al numero di personale presente le stesse, dalla sua data di rilascio e dalla data di termine della procedura di VIA, conclusasi con l'autorizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di cui alla Determina Dirigenziale della Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale n° 4021 del 4/12/2007.

Con l'entrata in vigore del DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", l'iter per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue è oggi in capo allo SUAP e gestita unicamente tramite procedura telematica, ciò in quanto tali autorizzazioni sono state inserite nel citato DPR 59/2013 all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. L'A.U.A., come definito dall'art. 2 del D.P.R. 59/2013, è un provvedimento rilasciato dal S.U.A.P. e sostituisce diverse autorizzazioni ambientali (elencate all'art. 3 del DPR 59/2013), tra le quali sono appunto annoverate le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche al suolo.

La presente relazione viene predisposta per la presentazione dell'istanza di AUA relativa all'unità produttiva delle Green Cave srl, la cava denominata "Ex Viabit spa" nella quale verrà altresì inclusa la richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.lgs.152/06, in fase di scadenza(15 anni dal provvedimento di VIA 04/12/2023).

La citata AUA verrà presentata contestualmente alla richiesta di "rinnovo senza varianti per completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale" ai sensi della l.r.23/2016, autorizzato con DD. 4021/07 e successivo D.D. n°1273 del 28/11/2017.

1.1 *Dati riassuntivi generali*

| | |
|--|--|
| SOCIETA' RICHIEDENTE : | GREEN CAVE S.r.l. |
| PARTITA IVA : | 03615790288 |
| C.C.I.A.A. : | 323168 |
| SEDE SOCIALE : | Via Prima Strada n°35 Int. C 35129 Padova |
| SEDE UNITA OPERATIVA : | Cava "Ex Viabit S.p.a." |
| Provincia : | Biella |
| Comune : | Cavaglià |
| Località : | Valledora |
| Superficie totale cava autorizzata : | 308.521 m ² |
| Volume residuo autorizzato | circa 1.730.000 m ³ |
| Data di scadenza autorizzazione | 4 dicembre 2022 |
| Tipologia della cava : | A fossa in asciutto |
| Quota installazione impianti e box uffici/servizi | 214 m.sl.m., circa 30 metri dal piano campagna circostante (soggiacenza media falda dal piazzale impianti >10 m) |
| Mappale e foglio catastale di ubicazione dello scarico | Mappale n°593 del fg. n° 24 |
| Coordinate punto di scarico al suolo | Latitudine 45°23'8.74"N Longitudine 8° 5'43.22"E |
| Tipologia di scarico | Scarico acque reflue, assimilabili alle domestiche, in pozzo perdente, previo trattamento in fossa Imhoff |
| N° autorizzazione allo scarico vigente | 3907 del 02/11/2006 rilasciata dalla Provincia di Biella, Settore Tutela Ambientale e Agricoltura |
| Numero di persone presente nell'unità produttiva : | 4 |

1.2 Elenco elaborati tecnici **allegati all'istanza di autorizzazione**

| | | |
|------------------------|--|--|
| TAV.1 A ⁽¹⁾ | Corografia - <i>Carta tecnica regionale</i> - <i>Planimetria catastale</i> - <i>Foto aerea(anni 2000-2006-2021)</i> | scala 1: 10.000 scala 1: 2.000 scala 1: 10.000 |
| TAV.4 ⁽¹⁾ | Planimetria dello stabilimento <i>situazione attuale (rilievo 12/2021)</i> | scala 1: 2.000 |
| ELAB A | Relazione tecnica | |

⁽¹⁾Tavole allegate al progetto di "rinnovo senza varianti per completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale (l.r.23/2016-L.r.40/1998- D.lgs 152/2016)" presentato dalla ditta Green Cave srl nel mese di aprile 2022.

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELLO STABILIMENTO

2.1 Ubicazione geografica generale e locale

Lo stabilimento, oggetto della presente istanza, interessa un'area sita nella pianura alluvionale, che si trova a SE del territorio comunale di Cavaglià (Bi) a distanza di (~) 200 metri dal confine del territorio di Alice Castello, anche confine provinciale.

La quota media del piano campagna è di 250 metri sul livello del mare e varia da 265 m a NO sino a 239 m a SE. L'abitato di Cavaglià di trova (~) 2 Km in direzione NW dell'area dello stabilimento.


Lo stabilimento **in esame, all'interno del quale viene svolta l'attività** di estrazione e lavorazione dei materiali ghiaiosi estratti e dove è presente lo scarico, è individuabile, topograficamente, sulla Tavoletta III S.E. "Santhià" del F° n. 43 "Biella", della Carta Geografica d'Italia, edite in scala 1 : 25.000. a cura dell'I.G.M. - Istituto Geografico Militare.

Il baricentro dell'area principalmente **interessata dall'attività di lavorazione e commercializzazione** degli aggregati lapidei corrisponde alle seguenti coordinate U.T.M.:

- Est 429222.82
- Nord 5026273.53

la quota assoluta del terreno circostante la cava è di circa 239-255 m s.l.m., mentre la quota dell'attuale fondo cava, dove è installato l'impianto di lavorazione inerti con gli annessi servizi varia da 213 a 216 m s.l.m.

Per un riferimento più aggiornato si possono considerare invece la Sezione n. 136.020 "Santhià" della Carta Tecnica Regionale, edita in scala 1:10.000-a cura del Servizio Cartografico della Regione Piemonte. A tale cartografia si riferisce la sottostante grafica.



CTR




FOTO AEREA


All'area dello stabilimento si accede dalla strada comunale di Valledora da dove si dirama una strada privata asfaltata, che scende al piazzale impianto, posizionato a -30 m dal piano campagna circostante.



Nella foto a lato, **scattata dall'angolo SE della cava**, si può vedere il piazzale di lavorazione inerti con il relativo impianto, i cumuli di stoccaggio dei prodotti finiti e gli uffici con la pesa per i mezzi adibiti al trasporto. Sulla sinistra sono ben visibili i box uffici, dove, nel piazzale antistante è ubicato il pozzo perdente con lo scarico della fossa Imhoff.



Nella figura a lato, estratta dalla Tav.4 Planimetria dello stabilimento(*situazione attuale (rilievo 12/2021)*) alla scala 1:2.000 sono evidenziati gli edifici uso ufficio di cui sopra altresì visibili nella sottostante foto



uffici



Nella sottostante foto aerea sono visibili i pozzettoni della fossa Imhoff e del collegato pozzo perdente al suolo.



2.2 Terreni in cui insiste l'attività estrattiva e di lavorazione degli inerti e lo scarico delle acque reflue dei box uffici/servizi

I terreni in cui insiste l'attuale attività estrattiva e della correlata attività di lavorazione dei materiali estratti ricadono interamente nel territorio del Comune di Cavaglià(BI) e sono interamente di proprietà/disponibilità della società Green Cave s.r.l.

Interessano una superficie catastale di 308.521 m². Nella sottostante tabella sono riportati i mappali interessati con evidenziati in rosso quelli ceduti in proprietà al comune mantenendo da parte della ditta l'usufrutto ai fini estrattivi.

La proprietà di Green Cave S.r.l. si estende a Nord dell'attuale zona di cava, per ulteriori 9 ettari, attualmente utilizzati ai fini agricoli.

Lo scarico al suolo insiste nel mappale 593 del foglio 24.

Nell'allegato elaborato cartografico Tav.1 Corografia è meglio identificata l'area interessata dallo stabilimento di estrazione e lavorazione degli inerti:

- sull'estratto della Carta Tecnica Regionale
- sull'estratto della carta catastale
- nella foto aerea .

Elenco mappali cava autorizzata

| foglio | mappale | superficie (m ²) | foglio | mappale | superficie (m ²) |
|--------|---------|------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------|
| 24 | 138 | 2.480 | 24 | 589 | 810 |
| 24 | 141 | 4.560 | 24 | 590 | 10.240 |
| 24 | 143 | 2.150 | 24 | 591 | 7.340 |
| 24 | 145 | 1.830 | 24 | 592 | 2.820 |
| 24 | 146 | 1.590 | 24 | 593 | 30.150 |
| 24 | 152 | 2.150 | 24 | 599 | 740 |
| 24 | 153 | 1.830 | 24 | 601 | 485 |
| 24 | 154 | 1.490 | 24 | 603 | 10 |
| 24 | 155 | 1.590 | 24 | 605 | 915 |
| 24 | 157 | 2.360 | 24 | 607 | 970 |
| 24 | 158 | 11.110 | 24 | 609 | 1.800 |
| 24 | 159 | 2.070 | 24 | 611 | 2.870 |
| 24 | 160 | 1.570 | 24 | 613 | 2.680 |
| 24 | 161 | 1.880 | 25 | 250 | 160 |
| 24 | 162 | 7.700 | 25 | 254 | 110 |
| 24 | 163 | 230 | 25 | 255 | 220 |
| 24 | 164 | 1.550 | 25 | 259 | 300 |
| 24 | 165 | 82 | 25 | 340 | 3.110 |
| 24 | 166 | 1.620 | 25 | 341 | 4.970 |
| 24 | 167 | 76 | 25 | 342 | 4.860 |
| 24 | 168 | 1.460 | 25 | 400 | 750 |
| 24 | 169 | 42 | 25 | 402 | 11.730 |
| 24 | 170 | 840 | 25 | 404 | 400 |
| 24 | 171 | 3.540 | 25 | 407 | 7.477 |
| 24 | 172 | 470 | 25 | 410 | 1.949 |
| 24 | 173 | 4.660 | 25 | 416 | 4.160 |
| 24 | 174 | 3.530 | 25 | 418 | 3.100 |
| 24 | 175 | 4.700 | 25 | 421 | 2.880 |
| 24 | 176 | 220 | 25 | 423 | 260 |
| 24 | 178 | 500 | 25 | 425 | 730 |
| 24 | 179 | 3.540 | 25 | 427 | 1.470 |
| 24 | 180 | 3.450 | 25 | 429 | 1.680 |
| 24 | 181 | 520 | 25 | 431 | 2.640 |
| 24 | 185 | 3.280 | 25 | 433 | 2.310 |
| 24 | 189 | 1.150 | 25 | 435 | 350 |
| 24 | 190 | 7.950 | 25 | 438 | 395 |
| 24 | 191 | 260 | 25 | 441 | 5.490 |
| 24 | 192 | 2.890 | 25 | 443 | 920 |
| 24 | 193 | 15.600 | 25 | 446 | 735 |
| 24 | 194 | 1.240 | 25 | 449 | 1.630 |
| 24 | 198 | 9.420 | 25 | 452 | 2.030 |
| 24 | 199 | 12.870 | 25 | 455 | 585 |
| 24 | 211 | 5.030 | 25 | 458 | 4.790 |
| 24 | 214 | 3.580 | 25 | 459 | 1.650 |
| 24 | 227 | 640 | | | |
| 24 | 575 | 290 | | | |
| 24 | 576 | 580 | | | |
| 24 | 577 | 260 | | | |
| 24 | 578 | 260 | | | |
| 24 | 579 | 3.820 | | | |
| 24 | 580 | 1.190 | | | |
| 24 | 581 | 2.130 | | | |
| 24 | 582 | 170 | | | |
| 24 | 583 | 2.910 | | | |
| 24 | 584 | 10 | | | |
| 24 | 585 | 470 | | | |
| 24 | 586 | 190 | | | |
| 24 | 587 | 16.860 | | | |
| 24 | 588 | 2.610 | | | |
| | | | TOTALE SUPERF. 308.521 | | |

2.3 Destinazione urbanistica dell'area

L'intera area dello stabilimento è classificata nel vigente PRGC del comune di Cavaglià come "zona di cava". Classificazione determinata in conseguenza dell'effetto diretto sui terreni dei vari atti di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.r.69/87 e successiva L.r.23/16.

L'area impianto è classificata come area produttiva IPC3 (ART. 31 - AREE CON IMPIANTI ESISTENTI AD USO PREVALENTEMENTE PRODUTTIVO DA CONFERMARE I.P.C.).


Le rimanenti zone di proprietà a nord, ricadono in area tipo "agricolo".

3 PERMESSI COSTRUTTIVI ED AUTORIZZAZIONI RILASCIATE


3.1 *Permessi costruttivi rilasciati*

In data 23/04/2008 con Permesso di Costruire n° 3709 di "VARIANTE AI P.D.C. 3554/05 E 3608/06 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI CON ANNESSI BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO E SERVIZI ED UNA PESA PER AUTOVEICOLI" (allegato) il comune di Cavaglià ha autorizzato l'installazione dei box uffici/servizi nell'attuale configurazione finale (modifica dei box prefabbricati dall'ipotesi progettuale iniziale autorizzata con PC 3554/05). Gli edifici ad uso uffici e servizi per i dipendenti, ubicati ai piedi della rampa di accesso alla cava sul piazzale di cava ad una quota di circa 214 m s.l.m., sono dotati di due bagni uno dei quali con doccia, tutti collegati allo scarico oggetto di autorizzazione.


Nella sottostante figura, estratta dalla Tav.2 "Planimetria generale", allegata al succitato permesso di costruire, è evidenziata la posizione degli edifici uso ufficio/servizi da cui si originano i reflui inviati allo scarico, realizzato ed autorizzato con Determinazione Provinciale n°3907 del 02/11/2006.



Nella sottostante figura, estratta dalla tav.4 "Edificio uso ufficio" (pianta, sezioni AA e prospetti), allegata al succitato permesso, è riportato il layout del sistema di scarico realizzato ed autorizzato con determinazione n°3907 del 02/11/2006.



Nella sottostante foto sono evidenziati i vari pozzetti del sistema di scarico, come eseguiti.



3.2 *Autorizzazione allo scarico vigente*

In data 02/11/2006 la ditta Green Cave srl è stata autorizzata dalla Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura con Determinazione n°3907, allo scarico delle acque reflue, assimilabili alle domestiche, in pozzo perdente(al suolo), previo trattamento in fossa Imhoff, provenienti dai propri uffici/servizi dell'impianto di lavorazione inerti.

In appendice si riporta il vigente provvedimento che si richiede di inserire, unitamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse (in scadenza 04/12/2023), nell'istanza di AUA per l'unità produttiva che verrà presentata contestualmente all'istanza, ai sensi della L.r.23/2016, di "rinnovo senza varianti per completamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale autorizzato con D.D. della Provincia di Biella n°4021 del 4/12/2007 e successiva D.D. di proroga n° 1273 del 28/11/2017.

Padova 6 aprile 2022

ALLEGATI

Permesso di Costruire n° 3709 del 23/04/2008

ORIGINALE



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CAVAGLIA'



Diritti di segreteria
€ 103.30

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3769/08

(Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380)

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

- ✓ Vista la domanda per il permesso di costruire presentata dalla ditta **GREEN CAVE S.R.L.** codice fiscale 03615790288 partita IVA 03615790288 e registrata al protocollo generale in data 21/03/2008 con il numero 1994 nonché al protocollo ufficio tecnico in data 21/03/2008 con il numero 999 intesa ad ottenere il permesso di costruire per :
- ✓ **VARIANTE AL P.D.C. 3554/05 E 3608/06 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI CON ANNESSI BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO E SERVIZI ED UNA PESA PER AUTOVEICOLI.**
- ✓ in questo Comune, al foglio n. 24 mappali n. 198/199/211/593 Regione Valledora;
- ✓ Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso a costruire redatti dall'Ing. **Ruffino Fabrizio con studio in Santhià (VC) Piazza Vittorio Veneto n. 22 ;**
- ✓ Visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da **atto notarile**;
- ✓ Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data **04/04/2008**;
- ✓ Visto il parere in data 14/05/2008 prot.n 3126 rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
- ✓ Vista l'autocertificazione resa da /// ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.P.R. n.380/01, secondo le modalità previste dagli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico - sanitarie;
- ✓ Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- ✓ Visto l'art.107, comma 3, lett. f), del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ Viste le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 nonché le relative norme regionali attuative;
- ✓ Viste le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico (decreto - legge 30 gennaio 1971, n.5 convertito dalla legge 30 marzo 1971, n.118 - legge 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni - decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 - legge 5 febbraio 1992 n.104 e D.P.R. 24 luglio 1996 n.503;

- ✓ Viste le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici tra cui la legge 5 marzo 1990, n.46 e la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- ✓ Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
- ✓ Viste le vigenti norme urbanistico – edilizia ed il Regolamento Edilizio Comunale vigente;
- ✓ Visto il regolamento degli scarichi approvato con D.C.C. n.12 del 28/02/1994 e n.30 del 19/05/1994 omologato dalla Regione con delibera G.M. nr. 20-253 del 24/07/1995;
- ✓ Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte Assessorato Beni Ambientali e Piani Paesistici in data /////////////// prot. n /////////////// ;
- ✓ Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire è stato così determinato dal competente ufficio comunale:

a) per opere di urbanizzazione primarie Euro ///// x mq. ///// = Euro //////////////

b) per opere di urbanizzazione secondarie Euro ///// x mq. ///// = Euro //////////////

c) per costo di costruzione la quota viene determinata in = Euro //////////////

TOTALE..... Euro //////////////

RILASCIA

ALLA DITTA GREEN CAVE S.R.L. PER ESSA L'AMMINISTRATORE DOT.. CANDEO PIERO.

ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380.

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza dei lavori e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

1. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine del permesso a costruire originario;
2. Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori;
3. Entrambi i termini citati possono essere prorogati, con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3 del D.P.R. n.380/01. Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.
4. Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al DLgs 14 agosto 1996 n.494 e sulla sicurezza degli operai di cui al DLgs 19 novembre 1994 n.626;

5. Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate, previo pagamento delle relative tasse di occupazione;
6. L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno;
7. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
8. I diritti dei terzi dovranno essere salvati, riservati e rispettanti in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
9. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale denuncia di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli art. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;
10. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'Impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto al competente ufficio del comune prima dell'inizio dei lavori;
11. Nel caso di sostituzione dell'Impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al competente ufficio del Comune, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati;
12. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
13. Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme;
14. Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'Impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere;
15. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta, i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali; all'atto della richiesta di abitabilità dovrà essere dimostrato l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico fognario e all'allaccio all'acquedotto comunale pena l'inefficacia della richiesta di abitabilità;
16. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

Al permesso è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente: nr. quattro elaborati grafici + una relazione tecnica.

Cavaglià li 23/04/2008



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Marchetti geom. Claudio)

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 2008, addì 23 del mese di GIUGNO

Io sottoscritto AA. D'ARABILLO ho notificato il su esteso atto a CONAZZI PAOLO - un pezzo

mediante consegna/spedizione.



Il notificatore

Comune di Cavaglià

Il presente provvedimento è stato affisso per estratto all'albo pretorio, in data 08/04/2008 al nr. 314 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Cavaglià li 23/04/2008

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Marchetti geom. Claudio)



CORRESPONSIONE ONERI E COSTO COSTRUZIONE

Quietanza n. _____ del _____

Oneri urbanizzazione primarie

€. // // // //

Oneri urbanizzazione secondaria

€. // // // //

Costo costruzione 1° rata

€. // // // //

Totale

€. // // // //

Determinazione n° 3907 del 01/11/2006



Provincia
di Biella



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
DIRIGENTE DOTT. GIORGIO SARACCO

- Codice n. 4
- Codice n. 4

DETERMINAZIONE N. 3902 IN DATA 02 NOV. 2006

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente. Ditta **GREEN CAVE SRL** sita in Comune di CAVAGLIA'.

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura oggi, addì 02 NOV. 2006

PREMESSO CHE

- Il Signor Piero Candeo, in qualità di legale rappresentante della ditta **GREEN CAVE SRL**, avente sede legale in Padova via Maroncelli n° 23, con istanza presentata in data 27.09.2006 prot. N. 50013, ha chiesto l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche del proprio insediamento, previo trattamento in fossa Imhoff, in pozzo perdente;
- l'insediamento, da cui si originano i reflui provenienti dai servizi igienici, è sito in Comune di **Cavaglia' Regione Valledora** foglio di mappa n. 24 mappale n. 593 e vi si svolge attività di estrazione e lavorazione inerti;
- ai sensi della L.R. 48/93 la competenza a provvedere in merito è attribuita a questa Amministrazione;

VISTO

- il parere favorevole espresso in merito dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento provinciale di Biella, con nota pervenuta in data 31.10.2006 prot. n° 56960, con la quale il refluo è classificato come domestico ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO

- che con deliberazione G.P. del 17.02.1998, n. 9, all'art.7 punto 3 sono state fissate le prescrizioni da inserire nelle autorizzazioni relative agli scarichi assimilati ai civili in pozzo perdente;

- che le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 6 del 07.04.2003 le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche sono tacitamente prorogate di volta in volta per ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico non sia mutata rispetto a quella autorizzata; in caso contrario si dovrà dare corso al rilascio di una nuova autorizzazione;

Vista la Legge Regionale 13/90;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. n. 6/2003;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- di attribuire alle acque di scarico di cui in premessa, ai sensi dell'art. 74, lettera g) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di acque reflue domestiche;
- di autorizzare la Ditta **GREEN CAVE SRL**, avente sede legale in Padova via Maroncelli n° 23, nella persona del legale rappresentante, a scaricare, per i motivi citati in premessa, le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del proprio insediamento sito in **Cavaglià Regione Valledora**, previo trattamento in fossa Imhoff nel suolo tramite pozzo perdente;
- di stabilire che l'attività di scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. per l'approvvigionamento idrico dal pozzo deve essere verificata la necessità di richiedere all'A.S.L. territorialmente competente apposito parere di idoneità;
 2. le acque meteoriche non devono essere convogliate nel pozzo perdente destinato alla dispersione dei reflui domestici chiarificati;
 3. le acque grigie provenienti da lavandini, docce, ecc., devono essere opportunamente chiarificate prima dell'immissione nel pozzo perdente; se tecnicamente fattibile devono essere trattate su letto assorbente di torba e/o carbone rinnovato periodicamente, oppure devono essere trattate tramite degrassatore opportunamente dimensionato prima dell'immissione nella fossa Imhoff;

4. devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzo perdente deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;

5. la fossa Imhoff deve essere posizionata:

- ❖ ad almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- ❖ ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;

6. la distanza fra il pozzo perdente ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 50 metri;

7. il pozzo perdente deve essere posto lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;

8. la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda deve essere superiore a 2 m;

9. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

10. se tecnicamente ed economicamente fattibile deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione a valle della fossa Imhoff e prima della immissione del refluo nel pozzo perdente;

11. deve essere installato qualora non sia già esistente, un adeguato strumento per la misura della portata delle acque prelevate al di fuori del servizio di acquedotto;

12. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle: modalità dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;

13. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, lo scarico dovrà esservi convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

14. qualora dall'insediamento provengano reflui diversi da quelli domestici qui autorizzati, deve essere richiesta apposita autorizzazione allo scarico (riferimento all'attività di lavorazione inerti);

16. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

- La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto è punibile con sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data di pubblicazione della presente determinazione, e, ai sensi della L.R. n. 6/2003, è tacitamente prorogata di volta in volta per ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico non sia mutata rispetto a quella autorizzata. In caso contrario non è previsto il tacito rinnovo ma si darà corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- la presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni richieste da specifiche normative di settore connesse all'esercizio dell'attività autorizzata né dalle eventuali autorizzazioni del proprietario del corpo idrico ricettore, pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario;
- Avverso la presente autorizzazione può essere presentato ricorso a:

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6.12.1971 n°1034;

Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n°1199.

PROVINCIA DI BIELLA

Il presente atto, formato da n°.....².....
fogli, è conforme all'originale.

Biella, - 3 NOV. 2006



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lucia Avandaro

IL DIRIGENTE
dott. Giorgio Saracco

Pubblicata all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal 02 NOV. 2006 al 12 NOV. 2006

Addì, 02 NOV. 2006

Il Funzionario Responsabile



Il Segretario Generale